



# COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

## ORDINANZA N. 5 del 12-03-2025

**Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute umana e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, dal 2008 al 2017, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite, con particolare riferimento, tra le altre, alla zona dell'agglomerato di Vicenza (IT0511).

#### Preso atto che:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- **le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate** considerando i **superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti**

Ordinanza N.R.G. 5 del 12-03-2025 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da **prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali** al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub>;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:
  - -LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - -LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - -LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
  - -rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero ;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 si sono formalizzati gli esiti delle valutazioni espresse dai Tavoli Tecnici Zonali al fine di operare l'opportuno coordinamento e ottimizzare l'efficacia delle determinazioni da parte delle Amministrazioni comunali, ribadendone le competenze ai sensi degli art. 5 e 7 della Normativa di Piano, e specificando che *"i Sindaci potranno graduare i provvedimenti con riferimento alle specificità ambientali e socio-economiche del contesto locale"*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e la classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Montegaldella risulta ora inserito nella zona **"IT0522 - Pianura"** nell'ambito del PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021, allegato B, al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della CGUE 10 novembre 2020 vengono individuate una serie di misure volte a ridurre le emissioni di PM10 derivanti dalla combustione delle biomasse, da estendere in tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023, con alcune esclusioni riguardanti la zona Alpi e Prealpi;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 9.08.2021, sono stati elaborati indirizzi operativi per il pacchetto di misure straordinarie di cui alla DGR n. 238 del 2 marzo 2021;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024), ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stata estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021, al fine di dare continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite, fino all'approvazione dell'aggiornamento del vigente PRTRA;

**Considerato che** per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

**Visti:**

- la Direttiva 2008/50/CE;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- l'art. 50, c.3 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000);

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 13/09/2024 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:**

## O R D I N A

**l'istituzione per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 degli obblighi e divieti di seguito indicati.**

### **A - MISURE A CARATTERE GENERALE:**

**In tutto il territorio comunale è fatto divieto:**

#### **A1) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

**A2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio,** invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o al conferimento all'ecocentro comunale di Via Rialto;

### **B - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:**

**B1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno, consentite in zona climatica "E", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:**

**B1a) a massimi 19° C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93 con le eccezioni ivi previste, con le sigle:**

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

**B1b) a massimi 17° C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;**

**B2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:**

**B2a) 3 STELLE** in assenza di allerta **(LIVELLO VERDE)**;

**B2b) 4 STELLE** in caso di allerta **ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)**; per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

**C - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:**

l'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 15 aprile 2025 in caso di allerta **ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)** per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

**E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):**

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti B2b e C, diverrà efficace dopo l'affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali e l'inserimento dell'avviso sui pannelli a messaggio variabile relativo del raggiungimento dei livelli di allerta **ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)**;

## I N V I T A

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
  - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
  - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## I N F O R M A

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- c) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, **mercoledì** e **venerdì**. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

**<https://www.arpav.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>**

e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S..

## MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
  - alla Direzione Generale dell'ULSS 8;
  - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
  - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
  - al Comando dei Carabinieri di Longare;
  - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
  - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

-----

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
*F.to Piccoli* *Ciro*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di  
pubblicazione

## ORDINANZA N. 5 del 12-03-2025

**Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al \_\_\_\_\_ con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI MONTEGALDELLA li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---